

C.F. 92093400536

STATUTO Maremma Pro Natura ODV

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Maremma Pro Natura ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali (selvatici e non) e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'Associazione si prefigge di tutelare l'ambiente, la natura, il paesaggio e il territorio. Essa opera in maniera specifica con attività periodiche di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, che abbiano il compito di sensibilizzare il pubblico alle problematiche ambientali, favorire l'aggregazione tra persone attraverso il contatto con la natura e, nei limiti del proprio campo d'azione, intervenire con azioni di protezione e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura.

Le finalità dell'associazione sono perseguite non solo a beneficio degli associati, ma prevalentemente della cittadinanza tutta e dell'ambiente. Tali finalità sono di seguito enunciate:

- Sensibilizzare, promuovere ed informare i cittadini sui temi attinenti la conservazione della natura, l'ambiente, il territorio, l'ecopartecipazione e l'ecosostenibilità;
- Far avvicinare i cittadini alla natura loro circostante e promuovere la conoscenza dello stesso attraverso attività integrative;
- Operare principalmente nel territorio di Grosseto e dintorni;

Le sopradette finalità sono perseguite attraverso attività quali:

- Escursioni, corsi di autoformazione, corsi di escursionismo ed attività di promozione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;

- Visite a parchi, aree protette ed aree di interesse naturalistico;
- Produzione di documenti riguardanti le attività e le iniziative dell'associazione nonché delle associazioni consociate;
- Organizzazione di eventi ed altre attività volte allo sviluppo sostenibile, alla conservazione e alla redistribuzione delle risorse naturali, con il fine di tutelare e difendere il territorio;
- Azioni di monitoraggio, di studio ambientale e naturalistico per la salvaguardia e la promozione del territorio;
- Qualsiasi altra attività compatibile con le finalità dell'associazione;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, purché in regola col pagamento della quota associativa

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi ;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero da 5 a 10 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 1 anno.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi e possono chiedere di consultarli inviando apposita domanda scritta al presidente.

ART. 15

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Attestato di avvenuta pubblicazione del presente Statuto



Associazione Maremma Pro Natura
Volontariato per l'ambiente
Sede legale: Grosseto via G. d'Annunzio, 3
maremma.pronatura@gmail.com

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"MAREMMA PRO NATURA"

Il giorno 16 del mese di Dicembre dell'anno 2018 in Grosseto, alle ore ~~16~~ ^{16.00} nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. ~~7~~ associati, come da avviso di convocazione del 09.12.18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione dello Statuto in conformità L. 266/91;
2. elezione cariche
3. iscrizione al registro del volontariato
4. approvazione richiesta adesione a Federazione Nazionale Pro Natura
5. costituzione fondo cassa
6. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor

Emanuele Valentini

il quale dichiara e chiede darsi atto che trovarsi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. ~~7~~ associati su ~~7~~, è validamente costituita ed atta a deliberare. L'Assemblea vota la fiducia al Presidente con voto unanime.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il/la ~~Sig.re~~

Franco Brambilla

PUNTO 1 Approvazione STATUTO - Il presidente, dando lettura di tutte le modifiche e richieste di modifiche puntuali e concettuali giunte per comunicazione email ai soci costituenti, illustra i motivi che hanno portato a scrivere lo Statuto e dà lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche iterative approvate all'unanimità.

In particolare lo Statuto ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la libera e volontaria adesione all'Associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dagli Associati, la gratuità delle prestazioni degli Associati, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Viene aggiunto un paragrafo riguardante le specifiche richieste di alcuni soci per la valorizzazione del verde urbano.

Dopo ampia ed approfondita discussione l'Assemblea alla unanimità approva lo Statuto composto di 21 articoli, e si allega al presente atto sotto la lettera A.

PUNTO 2 Elezione delle cariche

L'Assemblea elegge TESORIERE il/la Sig.r A. DUECCIA ZINI con voto unanime.

L'Assemblea chiama a fungere da Vice-presidente il/la Sig.r E. DANIELE BENVENUTI

conferendole incarichi esecutivi di firma e decisionali in assenza o impedimento immediato del Presidente comprovato da comunicazione scritta per mail, lettera agli altri soci (almeno 3, del direttivo e al Segretario). L'assemblea elegge inoltre i membri costitutivi del Direttivo

VALENTINI EMANUELE

MARCO BRANNI

DANIELE BENVENUTI

ANGELICO BALOCCHI

DUECCIA ZINI

GUIDO BERNARDI PAPPACALLO

MONTOMALI EMANUELE

PUNTO 3 ISCRIZIONE REGISTRO REG. VOL. - All'o.d.g. il Presidente propone all'Assemblea di deliberare l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

Dopo breve discussione all'unanimità l'Assemblea delibera di iscrivere l'Associazione al Registro regionale del volontariato. L'Assemblea delibera, altresì, di richiedere la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto in esenzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 266/91.

PUNTO 4 APPROVAZIONE RICHIESTA AFFILIAZIONE PRO NATURA - L'assemblea approva la richiesta di adesione alla federazione auspicando di poter anche entrare a far parte del Coordinamento Lazio Pro Natura una volta approvata.

PUNTO 5 APPROVAZIONE COSTITUZIONE FONDO CASSA - Si prende nota delle cifre anche solo simboliche per la costituzione di un fondo che verrà discussa nei prossimi incontri.

PUNTO 6 VARIE -

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 1645 scioglie l'Assemblea, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Grosseto 16/12/2018

I soci intervenuti:

Fronte Volare

Polo ed. Angelico

Rob. L. A.

Di Susco

Donato Benucci

Stefano P.

Roberto Moro

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGR UT GROSSETO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 3155
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 16/10/2020 REGISTRATO IL 04/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3003155

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: BRNMRC96D24E2020 BRANDI MARCO
ID. TELEMATICO: TZN20L003155000YG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92093400536

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

